



DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio dei Monopoli per il Veneto e Trentino Alto Adige
Sede di Venezia

Protocollo: 44419

Venezia, 02 ottobre 2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Premesso che, entro il 30 settembre 2020, occorre formalmente stabilire l'effettiva sussistenza delle esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

Considerate le istanze di trasferimento pervenute entro il *31 agosto 2020*;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da adottare entro il 30 settembre e da pubblicare entro il 31 marzo 2020 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013 e del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti di cui all'art. 4 comma 1 della L. n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove

rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

Accertata, come da documentata istruttoria agli atti dell'Ufficio, l'insussistenza di effettive esigenze di servizio, nonché delle concrete condizioni per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie

DISPONE

di **NON** predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito di competenza dell'Ufficio Monopoli per il Veneto e Trentino Alto Adige, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

Per il Dirigente dell'Ufficio

Francesco BOZZANCA

Il funzionario delegato

Luigi RIVERSO *

*Delega prot. 58039 del 18.12.2019

Firmato digitalmente

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993